



## **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI EDILIZI PRESENTATI TELEMATICAMENTE**

### **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 15/2015)<sup>1</sup>** *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

L'imposta di bollo è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972. E' una imposta indiretta che colpisce i consumi e che ha come presupposto l'esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta (anche in formato digitale).

Per gli atti e documenti soggetti a bollo solo in caso d'uso (la legge elenca i casi, nella parte seconda della tariffa allegata al decreto istitutivo, ad esempio ricevute e documenti concernenti ricevimento di denaro, scritture private che non abbiano per oggetto locazioni, ecc.), l'imposta è dovuta al momento in cui si fa uso dell'atto. Non è però questo il caso dei titoli edilizi o di ogni altro atto o documento di carattere edilizio. Per questi l'imposta di bollo deve essere assolta immediatamente, sia essi siano in formato analogico sia in formato digitale<sup>2</sup>.

Per certificati (in genere) rilasciati dall'Amministrazione pubblica il valore è pari (al momento) a € 16,00. L'imposta di bollo è prevista per la richiesta e per il rilascio di un titolo abilitativo espresso (Permesso di Costruire ed Autorizzazione Semplificata) o di altro atto espresso (Valutazione Preventiva, Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, Certificato di Destinazione Urbanistica, ...).

Occorre pertanto provvedere alla presentazione di una marca da bollo di valore corrente per la domanda ed una marca da bollo di valore corrente per il ritiro dell'atto.

L'imposta di bollo sugli atti edilizi si sconta fin dall'inizio attraverso l'acquisto della marca da bollo. Si rammenta che, come precisato con la Risoluzione 08/04/2013 n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, la presentazione della Scia non deve essere accompagnata dal pagamento dell'imposta di bollo (lo stesso vale per la CIL, che ha la stessa natura giuridica della SCIA), in quanto tali per tali pratiche "non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento,..... non essendo previsto l'emanazione di un provvedimento autorizzativo".

<sup>1</sup> *La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.*

<sup>2</sup> *Gli elaborati tecnici allegati al provvedimento di concessione edilizia (ora permesso di costruire) scontano l'imposta di bollo solo in caso d'uso, non venendo quindi ricompresi fra gli atti assoggettati all'imposta di bollo fin dall'origine. Questo quanto chiarito nella Risoluzione Ministeriale n.74/E del 23 marzo 2009, con la quale l'Amministrazione finanziaria specifica la corretta applicazione dell'imposta di bollo sui singoli elaborati che compongono il progetto allegato al permesso di costruire. Per l'Amministrazione finanziaria alcuni documenti, anche se allegati ad atti che scontano l'imposta sin dall'origine, conservano la natura di elaborato tecnico. Tali atti sono ricompresi tra quelli relativi a "tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori, e come tali assoggettati ad imposta di bollo solamente in caso d'uso nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/72 si verifica il caso d'uso è verificato quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.*

Ai fini di una corretta applicazione della norma, è opportuno ricordare che è vietato scrivere o apporre timbri e stampigliature sul bollo.

La marca da bollo è annullata, al fine di evitare una sua ulteriore utilizzazione, mediante scrittura della data o firma del titolare dell'atto.

È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Per determinate categorie di atti e documenti, l'imposta di bollo può inoltre essere assolta in modo virtuale, o pagata mediante addebito diretto, in caso di registrazione telematica degli atti. E' il caso degli atti edilizi presentati e rilasciati in via telematica.

Oltre al D.P.R. n. 642/1972, in tema di imposta di bollo si segnalano:

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E del 14/04/2015 "Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642";
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12/E del 03/02/2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24 Enti pubblici, delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale - articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642";
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 03/02/2015 "Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale";
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 14/11/2014 "Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica";
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 19/09/2014 "Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo" con le relative Linee Guida per le Pubbliche Amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento.

In riferimento all'ultimo Provvedimento citato, si fa presente che l'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto che, al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una Pubblica Amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, vengono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

In attuazione di tale disposizione, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2014 ha disciplinato le modalità del Servizio @e.bollo.

Il Servizio consente l'acquisto della Marca da bollo digitale per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti rilasciati tramite canali telematici.

Per l'acquisto della Marca da bollo digitale, i cittadini potranno scegliere il prestatore di servizi di pagamento (cd. PSP, ossia i soggetti individuati dall'art. 114 sexies, del T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385/1993) presso il quale effettuare il pagamento on line, tra coloro che hanno aderito al Nodo dei Servizi di Pagamento-SPC messo a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Nodo) e hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

L'acquisto della Marca da bollo digitale, in una prima fase, sarà possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offrono servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici e che hanno aderito al Nodo. Successivamente, saranno attivate anche le procedure di pagamento della Marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati via posta elettronica tra cittadini e Amministrazioni.

Si tratta di un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del percorso volto a dare nuovo impulso alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e alla dematerializzazione dei documenti in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti.

Tra gli utenti coinvolti nel Servizio @e.bollo vi sono "i cittadini e le imprese che devono assolvere l'imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti", tra questi quindi, anche i cittadini e le imprese che richiedono al Comune atti espressi in materia edilizia.

Il servizio @e.bollo associa l'Identificativo Univoco Bollo Digitale (IUBD) all'impronta del documento da assoggettare ad imposta. Per fare in modo che l'imposta venga considerata assolta, dovrà esserci corrispondenza tra l'impronta del documento soggetto a bollo e l'impronta del documento contenuta nella marca da bollo digitale.

In realtà però il servizio @e.bollo sarà disponibile sui siti internet delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette, o sui siti internet degli intermediari, nei prossimi mesi, a causa dei tempi tecnici necessari allo sviluppo delle procedure, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di pagamento, sulla base delle linee guida e delle specifiche tecniche elaborate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Il pagamento online della marca da bollo sarà in una prima fase possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici. Il progetto prevede, in una seconda fase, anche l'attivazione di procedure di pagamento della marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni via posta elettronica.

Dunque nei prossimi mesi Agenzia delle Entrate e Agenzia per l'Italia Digitale pubblicheranno l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che progressivamente attiveranno i servizi e quello degli intermediari che forniranno il servizio di pagamento e di emissione della "marca da bollo digitale", nonché una guida operativa dedicata ai contribuenti.

Il bollo digitale dunque non è altro che la versione elettronica della marca da bollo tradizionale da 16,00 euro che viene richiesta quando si presenta una domanda o una autorizzazione alla Pubblica Amministrazione. Per cui se si richiede un provvedimento di carattere edilizio, la domanda va fatta in bollo, ed il suo assolvimento è obbligatorio per il cittadino richiedente.

Allo stesso modo funziona il bollo digitale con la differenza che in questo caso la marca non va acquistata fisicamente da un tabaccaio ma va assolta mediante il pagamento on line con carta di credito, debito o prepagata. In questo modo, il cittadino, è in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulle istanze inviate online alla Pubblica Amministrazione.

L'assolvimento imposta di bollo digitale su istanze edilizie presentate on line alla Pubblica Amministrazione, si ha quando il contribuente effettua il pagamento dell'imposta dovuta attraverso il servizio di acquisto @e.bollo. Acquistando il bollo digitale in questo modo, viene associato l'identificativo univoco bollo digitale, IUBD al documento assoggettato all'imposta. Alla luce di ciò, la Agenzia delle Entrate, come già detto, ha quindi chiarito che l'assolvimento della marca digitale è accertata solo se vi è corrispondenza tra l'impronta del documento e codice univoco della marca digitale. Inoltre, non è previsto alcun rimborso in caso di pagamento del bollo non dovuto o errato. Nel caso in cui l'imposta di bollo venga assolta in modo non corretto da parte del cittadino o se l'istanza presentata online non è confermata, l'Amministrazione deve darne subito comunicazione telematica. Il contribuente ha poi 10 giorni di tempo per correggere gli errori.

Per pagare la marca da bollo digitale tramite il sito della Pubblica Amministrazione, il cittadino deve:

1. Accedere al portale dell'Amministrazione, previa autenticazione con le proprie credenziali;
2. Dopo l'autenticazione ai servizi telematici, l'Amministrazione con un messaggio avverte il cittadino sui possibili aumenti di prezzi nel caso in cui utilizzi sistemi diversi di pagamento che non rientrano nel servizio base concordato con l'Agenzia delle Entrate;
3. A conferma della lettura del messaggio, il cittadino viene reindirizzato automaticamente dal sito della PA a quello dell'intermediario autorizzato;

4. Giunto sul sito dell'intermediario, il contribuente viene informato sui costi per assolvere l'imposta di bollo dovuta e le modalità di pagamento @e.bollo, e una volta effettuato il pagamento del bollo digitale, viene rinviato di nuovo sul sito dell'Amministrazione per completare le operazioni di presentazione dell'istanza online;
5. Una volta completata l'istanza online la PA verifica successivamente la correttezza della domanda inviata, l'assolvimento dell'imposta di bollo e la misura dovuta.

Riguardo al controllo sulla correttezza dell'importo pagato a titolo di bollo, è intervenuta la Legge di Stabilità n. 147/2013 con una misura di semplificazione, che favorisce la digitalizzazione: infatti ai commi 591 e seguenti si dice esplicitamente che "Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis (cioè le istanze trasmesse per via telematica agli organi della Pubblica Amministrazione) è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento": quindi il bollo non si paga più ogni 4 pagine, ma è riferito a tutto il documento informatico.

Del pari, lo stesso principio vale anche per gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione (rilascio dell'atto): e infatti al comma 594 si dice che "Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater (cioè i provvedimenti rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta) per via telematica dagli organi della Pubblica Amministrazione) è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento".

Appare quindi una opportuna e quanto mai necessaria forma di semplificazione, che si traduce anche nel riconoscimento di un beneficio economico nei confronti di chi invia una richiesta o del destinatario di un atto informatico costituito da più di 4 pagine (si pensi ad esempio ad atti corposi, come un permesso di costruire o ad un'autorizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive).

Tutto ciò premesso, fin tanto che il servizio @e.bollo non prenderà avvio concretamente, si rende necessario procedere con modalità alternative al pagamento dell'imposta di bollo sugli atti edilizi che, a partire dal 01.07.2015, vengono presentati telematicamente.

Nella prima pagina del modello regionale unificato di richiesta di Permesso di Costruire e nella prima pagina del modello regionale unificato di richiesta del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, che vengono replicati fedelmente nella loro forma digitale all'interno del portale comunale Cportal ai fini della loro presentazione telematica, viene riportata la seguente sezione, relativa all'imposta di bollo:

Estremi della marca da bollo

codice identificativo:

data (GG/MM/AAAA)

ora (HH:MM:SS)

Dichiaro di essere esente

Dal 2007 le nuove marche hanno un codice univoco telematico e permettono un maggiore controllo in quanto hanno una data temporale certa stampata sul contrassegno hanno un codice univoco che identifica la singola e specifica marca da bollo:



Pertanto, in sede di richiesta telematica del PdC o del CCEA, l'interessato dovrà indicare nell'apposito spazio i dati relativi a:

1. Codice identificativo;
2. Data di emissione della marca, nel formato GG/MM/AAAA;
3. Ora di emissione della marca, nel formato: HH:MM:SS.

Oppure barrare la casella apposita nel caso di esenzione, che va comunque specificato, non essendoci uno spazio editabile specifico a tale scopo nella modulistica regionale, si chiede di segnalare la fattispecie di esenzione nel quadro e) "Descrizione sintetica dell'intervento", per la richiesta di PdC e con una specifica dichiarazione allegata alla richiesta di CCEA.

I casi di esenzione in modo assoluto sono riportati nella Tabella riportata in Allegato B, al D.P.R. n. 642/1972, mentre i casi di esenzione specifici sono elencati in altre leggi speciali.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000, non sussiste invece l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà che eventualmente siano poste in allegato alle istanze edilizie. Inoltre, per la stessa disposizione, l'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

Al momento del ritiro del PdC e del CCEA, l'interessato dovrà comunicare formalmente gli stessi dati di cui sopra, relativi alla seconda marca da bollo pagata per il rilascio dell'atto.

Tali dati, con lo stesso formato di cui sopra, saranno riportati, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, secondo il seguente riquadro:

Imposta di bollo assolta	
Estremi della marca da bollo:	
Codice identificativo	
Data (GG/MM/AAA)	
Ora (HH:MM:SS)	
<input type="checkbox"/>	Esente

Si rammenta che, in forza della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 451625 del 2 aprile 1990, n. 130 del 13 novembre 2006 e n. 89/E del 11 dicembre 2013 "Il Pubblico Ufficiale che rilascia un documento o una copia conforme senza il pagamento dell'imposta di bollo deve indicare sugli stessi la norma di esenzione ovvero l'uso cui sono destinati", ciò vale evidentemente sia per i documenti rilasciati in forma analogica sia digitale.

Per entrambe le marche da bollo i cui dati vengono comunicati dal richiedente, lo Sportello Unico per l'Edilizia provvederà a verificare la corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo:

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

Si rammenta infine che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

Castel San Giovanni, venerdì 3 luglio 2015



Firmato digitalmente da  
**SILVANO GALLERATI**  
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC



3

<sup>3</sup> Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.